NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE

Art. 13

Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi. 1-bis. Ai fini della presente legge si considerano societa' cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprieta', in godimento ovvero in locazione, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo. (3) Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da:

a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;

b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;

c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale. Il comitato e' costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro

anni. L'attivita' del comitato e' disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fini del rilascio della certificazione, nonche' le modalita' degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'. All'albo possono essere iscritti le societa' cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;

b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;

c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprieta' gli alloggi ai propri soci. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a). Possono essere sospesi dall'albo le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;

b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;

c) lo schema della comunicazione che le societa' cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l'elenco delle societa' cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perche' privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a

carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

Versione in vigore dal 29 aprile 2022, tuttora in vigore · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia di societa' cooperative
Estremi	Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che "Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' fissato al 31 dicembre 1994".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-di-societa-cooperative/art-13-albo-nazionale-delle-societa-cooperative-edilizie-di-abitazione-e-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it